

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RIETI E IL COMUNE DI MONTEROTONDO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI UNIFICATO

L'anno addì del mese di _____,

T R A

- **La Provincia di Rieti** con sede in Rieti alla Via Salaria n. 3 – C.F.: 00114510571 – rappresentata dalla Dirigente del Settore I dott.ssa Annalisa CHIARETTI;

E

- **Il Comune di Monterotondo** con sede legale in _____ (Provincia di _____) in Via _____ n. _____, _____ (c.f. _____) rappresentato da _____ in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica, che agisce in forza della delibera di _____ n. _____ del _____;

PREMESSO CHE

- la Legge 07/04/2014 n. 56 all'art. 1 comma 85, stabilisce che le Province esercitano tra le altre anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;
- Il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii., all'art.55-bis disciplina "*Forme e termini del procedimento disciplinare*" ed in particolare prevede, al comma 2, che ciascuna amministrazione <<...*individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità*>> ;
- Il comma 3 del predetto articolo prevede che "*Le Amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica*";
- La Provincia di Rieti ed il Comune di Monterotondo applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il personale del comparto e per il personale di qualifica dirigenziale sugli obblighi del personale e sul codice disciplinare;
- la Provincia di Rieti con Deliberazione del Presidente esecutiva n. 15 del 06/02/2025 ha approvato il nuovo Regolamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari Unificato e lo schema della presente convenzione per la gestione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari Unificato;
- con Deliberazione di _____ del Comune di _____ n. _____ del _____, è stato approvato lo schema di convenzione con la Provincia di Rieti per la gestione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari Unificato ed accettato espressamente il Regolamento dell'UPDU, ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3 del medesimo;

considerato che si ritiene necessario, conseguentemente, procedere alla stipula della Convenzione per la gestione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari Unificato

tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

La presente convenzione è finalizzata alla gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (di seguito "U.P.D.U.") a favore dell'Ente aderente alla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 89 della legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii. e degli artt. 55 e segg. del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.

All'U.P.D.U. è riconosciuta autonomia decisionale e di gestione.

Art. 3 – Adesione Ufficio procedimenti disciplinari unificato

La presente convenzione tra la Provincia di Rieti ed il Comune di _____ disciplina l'adesione all'ufficio procedimenti disciplinari unificato nei modi e nei termini previsti dalla Deliberazione del Presidente esecutiva n. 15 del 06/02/2025, definendo i rapporti e ruoli degli enti aderenti nell'ambito delle rispettive attività e competenze.

Art. 4 - Modalità operative

Le competenze dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari Unificato sono quelle previste dalla legge, dai contratti collettivi di comparto degli Enti locali e dal Regolamento approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia esecutiva n. 15 del 06/02/2025.

In particolare l'U.P.D.U. ha il compito di contestare l'addebito al lavoratore, convocare la parte, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento di irrogazione della sanzione, per tutti quei fatti aventi rilevanza disciplinare per i quali si ravvisi l'applicazione di una sanzione che ecceda la competenza di cui all'art. 5 del Regolamento approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 15 del 06/02/2025.

Al fine di garantire l'attivazione e la gestione del servizio richiesto, l'Ente convenzionato si impegna a trasmettere tempestivamente – e comunque non oltre dieci giorni – nel caso di necessità di avvio del procedimento disciplinare, tutta la documentazione necessaria e ogni utile informazione, nei modi concordati con l'U.P.D.U. della Provincia di Rieti. Le due amministrazioni adottano ogni utile misura per facilitare la corretta ed immediata comunicazione dei dati e la collaborazione tra gli uffici interessati, al fine soprattutto del rispetto dei termini perentori prescritti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia di procedimenti disciplinari.

L'ufficio Procedimenti Disciplinari Unificato della Provincia di Rieti si avvarrà quindi dell'Ufficio individuato dal Comune di _____, che sarà a disposizione per l'attività istruttoria e per altre eventuali necessità.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui alla G.D.P.R. 2016/679 e ss.mm.ii.. In particolare, il Comune di _____ è Titolare del trattamento dei dati personali dei dipendenti e la Provincia di Rieti è Responsabile esterno del trattamento in relazione ai predetti dati.

Entrambi sono responsabili secondo le rispettive competenze e secondo i propri modelli organizzativi.

Art. 6 - Locali, attrezzature e servizi

La Provincia di Rieti metterà a disposizione le risorse umane e professionali, i locali, le attrezzature

ed i servizi necessari al funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari Unificato.

Art. 7 – Partecipazione alle spese a carico dell'ente aderente

Il Comune di _____ partecipa alle spese generali di funzionamento dell'U.P.D.U., quale ente convenzionato, mediante versamento di una quota annuale fissa determinata sulla base del numero di abitanti residenti nel Comune risulta tanti dall'ultimo censimento ISTAT e una quota variabile quantificata sulla base del numero dei procedimenti disciplinari conclusi, come da tabella sottostante:

Numero abitanti residenti		Quota fissa	Quota variabile (per ogni procedimento disciplinare concluso)
----- -	fino a 3000 ab.	€ 350	€ 300
da 3.001 ab.	a 10.000 ab.	€ 900	€ 300
da 10.001 ab.	a 30.000 ab.	€ 1.400	€ 300
----- -	oltre 30.000 ab.	€ 2.700	€ 300

L'importo a carico del Comune di _____ è determinato in €. _____.

La quota di partecipazione alle spese a carico del Comune dovrà essere corrisposta alla Provincia di Rieti a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO.

Il Comune di _____ sarà tenuto a corrispondere l'importo annuale fisso sopra determinato entro il 31 Gennaio di ciascun anno e l'importo annuale variabile entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Nell'ipotesi di scadenza della presente convenzione e sia pendente un procedimento disciplinare, si applica l'art. 10, comma 5 del Regolamento.

Art. 8 – Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per un periodo pari a 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.

Potrà essere rinnovata previa richiesta da effettuarsi a cura del Comune di _____ almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Art. 9 – Recesso

Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo posta certificata.

Art. 10 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione.

Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente del Foro di Rieti.

Art. 11 - Spese di registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86.

È altresì esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n.

642 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Disposizione generali e finali

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa vigente.

=====

La presente convenzione, redatta in doppio originale (una per ciascuna parte) su n. quattro facciate di due fogli di carta intestata della Provincia di Rieti di formato A/4, che a valere ad ogni effetto di legge viene letta, approvata e sottoscritta come appresso:

PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI MONTEROTONDO